

Decreto Legislativo del Governo n° 66 del 25/02/2000

Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Art. 1. - Disposizioni generali

Art. 2. - Campo di applicazione

Art. 3. - Definizioni

Art. 4. - Valore limite di esposizione

Art. 5. - Valutazione del rischio

Art. 6. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

Art. 7. - Monitoraggio dei tumori

Art. 8. - Adeguamenti normativi

Art. 9. - Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni

Art. 10. - Elenco dei valori limite di esposizione professionale

Art. 11. - Sanzioni

Art. 12. - Norme transitorie

Art. 13. - Abrogazione

NOTE

Art. 1, comma 1: il testo omesso è riportato, in sostituzione, al titolo del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 1, comma 2: il testo omesso è riportato, in sostituzione, alla rubrica del Titolo VII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 2: il testo omesso è riportato, in sostituzione, all'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 3: il testo omissivo è riportato, in sostituzione, all'art. 61 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 4: il testo omissivo è riportato, in aggiunta, all'art. 62, comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 5: il testo omissivo è riportato, in aggiunta, all'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 6: il testo omissivo è riportato, in sostituzione, all'art. 70 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 7: il testo omissivo è riportato, in sostituzione, all'art. 71, comma 2 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 8: il testo omissivo è riportato, in sostituzione, all'art. 72 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 9: il testo omissivo è riportato, in sostituzione, all'allegato VIII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 10: il testo omissivo è riportato, in aggiunta, al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 11, comma 1: il testo omissivo è riportato, in sostituzione all'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 11, comma 2: il testo omissivo è riportato, in aggiunta, all'art. 92, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista a legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Vista legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista la direttiva 97/42/CE del Consiglio del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Vista la direttiva 1999/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola agli agenti mutageni;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Disposizioni generali

1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

2. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituita dalla seguente:

[...].

3. Nelle disposizioni del titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, fatta eccezione per gli articoli 61 e 71, dopo le parole: "cancerogeno" o: "cancerogeni" sono aggiunte, rispettivamente, le seguenti: "o mutageno" e "o mutageni".

Art. 2. - Campo di applicazione

1. L'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal

seguinte:

[...].

Art. 3. - Definizioni

1. L'articolo 61 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

Art. 4. - Valore limite di esposizione

1. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo:

[...].

Art. 5. - Valutazione del rischio

1. All'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente periodo:

[...].

Art. 6 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

Art. 7. - Monitoraggio dei tumori

1. L'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

Art. 8. - Adeguamenti normativi

1. L'articolo 72 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

Art. 9. - Sostanze, preparati e processi che espongono ad agenti cancerogeni

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:

[...].

Art. 10. - Elenco dei valori limite di esposizione professionale

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' aggiunto il seguente allegato VIII-bis:
[....].

Art. 11. - Sanzioni

1. All'articolo 89, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: "70, commi 2 e 3;" sono sostituite dalle seguenti: [....].
2. All'articolo 92, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunte le seguenti parole: [....].

Art. 12. - Norme transitorie

1. I datori di lavoro che già' svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, attività che comportano esposizione dei lavoratori a polveri di legno duro si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 62 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificati dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2002.

Art. 13. - Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, e' abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
